



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

ALLEGATO A alla Deliberazione n. ... del .../.../2023

Modificare l'articolo 7 **"Superficie degli immobili"** al comma 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi dell'articolo 1 comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione delle fattispecie indicate agli articoli 5 e 6. 3. La superficie calpestabile viene misurata come segue: - la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze; - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica; - la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro	1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi dell'articolo 1 comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione delle fattispecie indicate agli articoli 5 e 6. 3. La superficie calpestabile viene misurata come segue: - la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze; - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica; - la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro

quadro inferiore; - qualora l'utilizzo di locali ed aree scoperte dia luogo alla produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma risulti tecnicamente difficile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva la riduzione forfettaria del 15%.	quadro inferiore. - qualora l'utilizzo di locali ed aree scoperte dia luogo alla produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma risulti tecnicamente difficile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva la riduzione risultante dalla seguente formula che non può in ogni caso essere inferiore al 15%. % detassazione = Q_{avv} / Q_{tot} dove: - % detassazione = percentuale di riduzione da applicare alla superficie produttiva di rifiuti urbani e di rifiuti speciali; - Q_{avv} = quantità di rifiuti speciali sulla base dei formulari relativi all'anno precedente o disponibili alla data di richiesta della detassazione purché riferiti ad un anno solare; - Q_{tot} ($sup \cdot K_d$) = quantità totale di rifiuti speciali prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 calcolata con riferimento alla sola superficie su cui avviene la produzione promiscua. In ragione della contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio, la riduzione della superficie non può essere applicata in misura superiore al 75%. La valutazione della detassazione applicabile avviene anche in funzione dei rifiuti urbani conferiti al Gestore del pubblico servizio. La detassazione della superficie viene applicata annualmente nella medesima misura determinata sulla base di quanto sopra, ad eccezione dei casi in cui dalla verifica annuale dei formulari, presentati sulla base di quanto disciplinato al precedente art. 6 comma 1, emerga una rilevante maggiore o minore produzione di rifiuti speciali rispetto a quella considerata in sede di richiesta della detassazione. In tal caso, effettuate le opportune verifiche, la variazione di cui al periodo precedente potrà dare luogo ad una rideterminazione della percentuale di detassazione.
---	---

Modificare l'articolo 11 **"Periodi di applicazione del tributo"** ai commi 2 e 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree. 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 19. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.	1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree. 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 20. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di cui al periodo precedente che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 20 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate al successivo articolo 12 comma 3. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



Modificare l'articolo 16 **"Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta"** come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2022	Versione modificata
1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. 2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. 3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula: $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il	1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. 2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile. 3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula: $\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$ dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. 4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con il Servizio Ambiente/Trasporti del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio. 5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la quota fissa che la quota variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.	Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. 4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con il Servizio Ambiente/Trasporti del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio. 4-bis. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta. 5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la quota fissa che la quota variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il
---	--

	trattamento descritto nei commi precedenti. 6. Per le sole annualità 2022 e 2023, al fine di consentire alle utenze non domestiche che, per cause di forza maggiore, non hanno provveduto alla presentazione di istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico entro il termine previsto pur avendo effettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal servizio pubblico, rimane applicabile la disciplina di cui all'art. 1 comma 649 della L. 147/2013. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale riduzione della quota variabile spettante, che sarà calcolata sulla base di quanto disciplinato al precedente comma 3, tali utenze dovranno dimostrare a consuntivo, ovvero entro il termine del 28 febbraio 2024 con riferimento all'anno 2023, la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico. Tale proroga cessa di avere effetto dall'anno di imposta 2024: a decorrere da tale annualità, la riduzione eventualmente spettante sarà applicabile esclusivamente sulla base della disciplina di cui ai precedenti commi da 1 a 5.
--	---



Modificare l'articolo 18 "**Tributo giornaliero**" al comma 6 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2022	Versione modificata
[...] 6. Per le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il suddetto canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 19 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo. [...]	[...] 6. Per le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il suddetto canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 20 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo. [...]



Modificare l'articolo 20 "**Dichiarazione di apertura, variazione e cessazione**" al comma 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
[...] 4. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche: a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare; e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; Utenze non domestiche: a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale e istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente; b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica; c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne; e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati. [...]	[...] 4. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche: a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare; e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; Utenze non domestiche: a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente; b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica; c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne; e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati. [...]



Modificare l'articolo 21 "**Versamenti**" come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2022	Versione modificata
1. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'Art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. 3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate. 4. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 5. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.	1. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'Art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. 3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate. 4. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 5. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste. 6. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente articolo 9 comma 5 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti: a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico; b) contribuenti che si trovano in comprovate difficoltà socio-economiche; c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il

	valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti. Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi sulla base di quanto previsto all'articolo 25 del "Regolamento Generale sulle Entrate" vigente a cui si fa rinvio per quanto non espressamente disciplinato al presente comma.
--	---



Modificare l'articolo 25 "**Calcolo degli interessi**" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2022</i>	<i>Versione modificata</i>
1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.	1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso nonché per quelli relativi alla dilazione di pagamento.